

Direzione Generale

**E.O. Ospedali Galliera Genova – Cod. IPA: eoog_ge – Cod. AOO: eoog
PROVVEDIMENTO N: 490 del 07/06/2018 - Prot. Generale n. PG/ 0016845/18**

Oggetto: Approvazione del Disciplinare per il conferimento di incarichi dirigenziali ex articolo 15-septies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii., nell'ambito dell'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera – Genova.-

Dipartimento:	Dipartimento Giuridico-Economico
S.C. proponente:	S.C. Gestione Risorse Umane
Dirigente Responsabile:	Dott. Pietro Degliangioli
Responsabile del Procedimento:	Dott. Pietro Degliangioli
Estensore del documento:	Roberto Barbagelata
Telefono:	010 5632051
E-mail:	gru.giuridico@galliera.it
Modalità di Pubblicazione	Integrale
Uffici interessati	Direzione Sanitaria Direzione Amministrativa Tutti i Dipartimenti Sanitari e Amministrativi S.C. Qualità, Comunicazione e Formazione

Acquisiti i pareri del:

Direttore amministrativo Dott. Roberto Viale: FAVOREVOLE

Direttore sanitario Dr. Giuliano Lo Pinto: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati:

- il D.L.gs. 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, con particolare riferimento all'articolo 53 (“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”);
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, e ss.mm.ii., recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 42;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, e ss.mm.ii., recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- l'articolo 62, comma 5, del C.C.N.L. 8 giugno 2000 dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria (Area IV) e l'articolo 63, comma 5, del C.C.N.L. 8 giugno 2000 Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa (Area III);
- le disposizioni dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dell'Area della Dirigenza Medica (Area IV) e dell'Area della Dirigenza S.P.T.A. (Area III);

Premesso:

- che il comma 1 dell'articolo 15-septies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii., dispone che, *“i direttori generali possono conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, rispettivamente entro i limiti del due per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria e del due per cento della dotazione organica complessiva degli altri ruoli della dirigenza, fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo”*.

- che il comma 2 del citato articolo 15-septies del D.Lgs. 502/1992, e ss.mm.ii. dispone che *“le aziende unità sanitarie e le aziende ospedaliere possono stipulare, oltre a quelli previsti dal comma precedente, contratti a tempo determinato, in numero non superiore rispettivamente al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione della dirigenza medica,*



nonché al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto, per l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, ad esperti di provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico”;

- che i successivi commi del medesimo articolo prevedono, tra l'altro, che il trattamento economico sia determinato sulla base dei criteri stabiliti nei CC.CC.NN.LL. della Dirigenza del S.S.N. e che tali incarichi, conferiti sulla base di direttive regionali, comportano l'obbligo per l'Azienda di rendere contestualmente indisponibili posti di organico della dirigenza, per i corrispondenti oneri finanziari;

- che il comma 51 dell'articolo 62 del C.C.N.L. 8 giugno 2000 Area della Dirigenza Medica e Veterinaria (Area IV) e il comma 52 dell'articolo 63 del C.C.N.L. 8 giugno 2000 Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa (S.P.T.A- Area III) disciplinano le modalità di conferimento degli incarichi a tempo determinato in questione, prevedendo che *“a tal fine le Aziende individuano, preventivamente con proprio atto, le modalità per il conferimento di tale tipologia di incarichi ed i requisiti richiesti”*, con informativa resa alle Rappresentanze Sindacali;

Considerato:

- che la norma prevede la possibilità che i Direttori Generali possano conferire tali incarichi *“per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico”* e che l'articolo 4 del D.Lgs. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella Legge 8 novembre 2012 (c.d. Decreto Balduzzi) ha modificato ed integrato la normativa di riferimento;

- che, nel frattempo, sono intervenute modifiche all'articolo 19 (*“Incarichi di funzioni dirigenziali”*) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., laddove viene previsto, al comma 6, che *“gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento*



didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

- che il successivo comma 6-ter del medesimo articolo 19 ha stabilito che “*il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2*”, consentendone l'applicazione anche al Sistema Sanitario Nazionale, mentre il comma 12-bis ha espressamente sancito che “*le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi*”;

Precisato, al contempo, che per quanto concerne la corretta applicazione del comma 6 dell'articolo 19, quanto alle percentuali ivi esplicitate, risultano a tutt'oggi assenti specifiche direttive regionali, ovvero direttive applicative, attuative od interpretative dell'Amministrazione Centrale, di talché appare opportuno, *rebus sic stantibus*, anche alla luce degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza contabile, dare attuazione all'istituto in questione solamente con modalità analoghe a quelle di cui all'articolo 15-septies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii;

Dato atto:

- che le disposizioni suddette sono state predisposte quali norme speciali e, come più volte precisato dalla giurisprudenza, sebbene il legislatore statale abbia previsto la possibilità di dare vita a contratti a tempo determinato, permane nel sistema l'individuazione del concorso come modalità ordinaria di accesso alla dirigenza (*ex multis*: Corte Cost., Sent. 14 luglio 2009, n. 215), atteso che le eccezioni a tale regola sono consentite dall'articolo 97 Cost., purché disposte con legge e finalizzate a rispondere a “peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico”;

- che, pertanto, l'Ente ha ravvisato l'esigenza di delimitare l'area delle eccezioni e le fattispecie di ricorso all'istituto (*ex multis*: Corte Cost., Sent. 9 novembre 2006, n. 363) mediante approvazione di apposito Disciplinare che detti regole per il conferimento di detti incarichi, anche ai fini della trasparenza e della definizione di modalità di selezione improntate a procedure ad evidenza pubblica;

- che il testo del Disciplinare di cui trattasi è quello contenuto nell'allegato documento, che del presente Provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale, denominato “Disciplinare per il conferimento di incarichi dirigenziali ex articolo 15-septies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii., nell'ambito dell'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera - Genova”;

- che l'allegato Disciplinare è stato portato all'attenzione delle Rappresentanze Sindacali interessate dell'Ente mediante opportuna informativa, resa in data 28 maggio 2018, con nota Prot. n. PG/15638/2018 del 28 maggio 2018;

- che l'allegato Disciplinare è stato portato, altresì, all'attenzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ente in data 28 maggio 2018, con nota Prot. n. PG/15363/18 del 28 maggio 2018, nonché del Nucleo di Valutazione dell'Ente in data 28 maggio 2018, con nota Prot. n. PG/15637/2018 del 28 maggio 2018;

Vista l'attestazione, resa dal Dirigente Responsabile della S.C. Gestione Risorse Umane, proponente il presente Provvedimento, in ordine:

- all'avvenuta regolare istruttoria della pratica e alla conformità del procedimento alla vigente normativa statale e regolamentare;
- all'assenza, relativamente alla presente procedura, di situazioni di conflitto, anche potenziale, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e al vigente Codice di comportamento dell'Ente;



Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di competenza, espressi dal Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-*quinquies*, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso e considerato;

DISPONE

per i motivi di cui in preambolo ed in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati ed approvati:

1. di approvare integralmente il Disciplinare contenuto nell'allegato documento, che del presente Provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale, denominato "Disciplinare per il conferimento di incarichi dirigenziali ex articolo 15-*septies* del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii., nell'ambito dell'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera - Genova";
2. di disporre l'entrata in vigore e la piena efficacia del Disciplinare di cui sub 1) a decorrere dalla data di adozione del presente Provvedimento, dando atto che con pari decorrenza si intenderanno abrogate e sostituite in via integrale ogni e qualunque pregressa disposizione interna dell'Ente nella materia in questione che risulti in contrasto, ovvero non compatibile, con il Disciplinare testé approvato;
3. di disporre la pubblicazione del Disciplinare di cui sub 1), sul sito istituzionale dell'Ente, dando mandato alle funzioni competenti dell'Ente affinché procedano, in coerenza con quanto disposto dal presente Provvedimento, all'aggiornamento del sito istituzionale dell'Ente www.galliera.it/Sezione "Amministrazione Trasparente"/Sotto-sezione "Disposizioni Generali"/Sotto-sezione "Atti Generali"/Area "Atti Amministrativi Generali";
4. di riservarsi di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni alla nuova disciplina, di cui sub 1), qualora dovessero intervenire nella materia in questione specifiche direttive regionali, ovvero direttive applicative, attuative od interpretative dell'Amministrazione Centrale;
5. di dare mandato al Dirigente Responsabile della S.C. Gestione Risorse Umane di procedere, anche mediante specifici Atti Dirigenziali, agli eventuali ulteriori adempimenti derivanti da quanto disposto con il presente Provvedimento, nessuno escluso, nonché di provvedere ad eventuali rettifiche di errori materiali, ovvero omissioni, che dovessero essere rilevate successivamente all'adozione e che, comunque, non comportino sostanziali diverse determinazioni rispetto a quelle contenute nel Provvedimento medesimo.

Per il Direttore generale
Dott. Roberto Viale
Direttore amministrativo
Documento firmato digitalmente

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce copia del documento firmato digitalmente, conservato nei sistemi informativi dell'E.O. Ospedali Galliera di Genova ai sensi della normativa vigente.





***Disciplinare per il
conferimento di incarichi dirigenziali
ex articolo 15-septies, commi 1 e 2,
del D.Lgs. 30 dicembre 1992, e ss.mm.ii.,
nell'ambito dell'Ente Ospedaliero
Ospedali Galliera - Genova***

Sommario

Premessa generale		pag. 3
Art. 1	Oggetto	pag. 7
Art. 2	Procedure per il conferimento di incarichi <i>ex</i> articolo 15- <i>septies</i> , D.Lgs. n. 502/1992, e ss.mm.ii.	pag. 10
Art. 3	Commissione di Valutazione	pag. 12
Art. 4	Idoneità	pag. 12
Art. 5	Assegnazione incarico	pag. 14
Art. 6	Disciplina speciale prevista dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.	pag. 15
Art. 7	Disposizioni finali ed entrata in vigore	pag. 16

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

Premessa generale e quadro normativo

Il comma 1 dell'articolo 15-septies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii., dispone che, *"i direttori generali possono conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, rispettivamente entro i limiti del due per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria e del due per cento della dotazione organica complessiva degli altri ruoli della dirigenza, fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo"*.

Il comma 2 del citato articolo 15-septies del D.Lgs. 502/1992, e ss.mm.ii. dispone che *"le aziende unità sanitarie e le aziende ospedaliere possono stipulare, oltre a quelli previsti dal comma precedente, contratti a tempo determinato, in numero non superiore rispettivamente al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione della dirigenza medica, nonché al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto, per l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, ad esperti di provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico"*.

I successivi commi del medesimo articolo prevedono, tra l'altro, che il trattamento economico sia determinato sulla base dei criteri stabiliti nei CC.CC.NN.LL. della Dirigenza del S.S.N. e che tali incarichi, conferiti sulla base di direttive regionali, comportano l'obbligo per l'Azienda di rendere contestualmente indisponibili posti di organico della dirigenza, per i corrispondenti oneri finanziari.

Il comma 5¹ dell'articolo 62 del C.C.N.L. 8 giugno 2000 Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e il comma 5² dell'articolo 63 del C.C.N.L. 8 giugno 2000 Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa disciplinano le modalità di conferimento degli incarichi a tempo determinato in questione, prevedendo che "a tal fine le Aziende individuano, preventivamente con proprio atto, le modalità per il conferimento di tale tipologia di incarichi ed i requisiti richiesti", con informativa resa alle Rappresentanze Sindacali.

Considerato che la norma prevede la possibilità che i Direttori Generali possano conferire tali incarichi "per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico", e che l'articolo 4 del D.Lgs. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella Legge 8 novembre 2012 (c.d. Decreto Balduzzi), ha modificato ed integrato la normativa di riferimento, il presente documento si propone di disciplinare il conferimento di detti incarichi, anche ai fini della trasparenza e della definizione di modalità di selezione improntate a procedure ad evidenza pubblica.

Nel frattempo, sono intervenute modifiche all'articolo 19 ("Incarichi di funzioni dirigenziali") del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., laddove viene previsto, al comma 6, che *"gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il*

¹ **[Articolo 62, comma 5, C.C.N.L. 8 giugno 2000 Area della Dirigenza Medica e Veterinaria (Area IV):** "I casi previsti dall'art. 16 disciplinato dal CCNL 5 agosto 1997 in cui le aziende - per l'area medico veterinaria - possono ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, sono integrati da quello indicato nell'art. 15 septies, comma 1, del dlgs 502/1992. A tal fine le aziende individuano, preventivamente, con proprio atto le modalità per il conferimento di tale tipologia di incarichi ed i requisiti, richiesti sentiti i soggetti di cui all'art. 10, comma 2. Ai dirigenti assunti è attribuito il trattamento economico fondamentale previsto dal presente contratto per i corrispondenti dirigenti di pari incarico in servizio e l'assunzione comporta il congelamento di altrettanti posti di dirigente vacanti per la copertura dei relativi oneri finanziari. La retribuzione di posizione, attribuibile sulla base della graduazione delle funzioni, grava sul bilancio dell'azienda nella parte eccedente il minimo contrattuale e non può, comunque, superare, negli importi massimi, quanto previsto dall'art. 39. Ai dirigenti pubblici si applica l'art. 19, comma 7 del presente contratto in tema di aspettativa"].

² **[Articolo 63, comma 5, C.C.N.L. 8 giugno 2000 Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa (Area III):** "I casi previsti dall'art. 16 disciplinato dal CCNL 5 agosto 1997 in cui le aziende - per la presente area negoziale - possono ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, sono integrati da quella indicata dall'art. 15 septies, commi 1 e 2 del dlgs 502/1992. A tal fine le aziende individuano, preventivamente, con proprio atto le modalità per il conferimento di tale tipologia di incarichi ed i requisiti richiesti - eventualmente integrati da quelli previsti dall'art. 19, comma 6, primo periodo del dlgs 29/1993 - sentiti i soggetti di cui all'art. 10, comma 2. Ai dirigenti assunti è attribuito il trattamento economico fondamentale previsto dal presente contratto per i corrispondenti dirigenti di pari incarico già in servizio e l'assunzione comporta il congelamento di altrettanti posti di dirigente vacanti per la copertura dei relativi oneri finanziari. La retribuzione di posizione attribuibile sulla base della graduazione delle funzioni, grava sul bilancio dell'azienda nella parte eccedente il minimo contrattuale e non può, comunque, superare, negli importi massimi, quanto previsto dall'art. 40. Ai dirigenti pubblici si applica l'art. 19, comma 7 del presente contratto in tema di aspettativa"].

termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509".

Il successivo comma 6-ter del medesimo articolo 19 ha stabilito che "il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2", consentendone l'applicazione anche al Sistema Sanitario Nazionale, mentre il comma 12-bis ha espressamente sancito che "le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi".

Ciò rilevato e considerato che le disposizioni suddette sono state predisposte quali norme speciali e che, come più volte precisato dalla giurisprudenza, sebbene il legislatore statale abbia previsto la possibilità di dare vita a contratti a tempo determinato, permanendo nel sistema l'individuazione del concorso come modalità ordinaria di accesso alla dirigenza (*ex multis*: Corte Cost., Sent. 14 luglio 2009, n. 215), atteso che le eccezioni a tale regola sono consentite dall'articolo 97 Cost., purché disposte con legge e finalizzate a rispondere a "peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico", scopo del presente Disciplinare è anche quello di delimitare l'area delle eccezioni e le fattispecie di ricorso all'istituto (*ex multis*: Corte Cost., Sent. 9 novembre 2006, n. 363).

Il quadro normativo può essere così sintetizzato:

- ✚ Articoli 97 e 98 della Costituzione Italiana – Titolo III – Sezione II – La Pubblica Amministrazione;
- ✚ D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- ✚ D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni

pubbliche”, con particolare riferimento all’articolo 53 (“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”);

- ✚ D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, e ss.mm.ii., recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- ✚ Legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, con particolare riferimento all’articolo 1, comma 42;
- ✚ D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- ✚ D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, e ss.mm.ii., recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- ✚ articolo 62, comma 5, del C.C.N.L. 8 giugno 2000 dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria (Area IV) e articolo 63, comma 5, del C.C.N.L. 8 giugno 2000 Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa (Area III).

Il presente Disciplinare tiene, altresì, conto delle ulteriori disposizioni dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dell’Area della Dirigenza Medica (Area IV) e dell’Area della Dirigenza S.P.T.A. (Area III).

%%%%%%%%%

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente documento disciplina le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali ex articolo 15-septies³ del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii., anche in correlazione alla disciplina speciale contenuta nell'articolo 19, comma 6⁴, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., che ha profondamente innovato l'ambito degli incarichi dirigenziale a termine.

³ [Articolo 15-septies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii.: "1. I direttori generali possono conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, rispettivamente entro i limiti del due per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria e del due per cento della dotazione organica complessiva degli altri ruoli della dirigenza, fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo. 2. Le aziende unità sanitarie e le aziende ospedaliere possono stipulare, oltre a quelli previsti dal comma precedente, contratti a tempo determinato, in numero non superiore rispettivamente al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione della dirigenza medica, nonché al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto, per l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, ad esperti di provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico. 3. Il trattamento economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della dirigenza del Servizio sanitario nazionale. 4. Per il periodo di durata del contratto di cui al comma 1 i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio. 5. Gli incarichi di cui al presente articolo, conferiti sulla base di direttive regionali, comportano l'obbligo per l'azienda di rendere contestualmente indisponibili posti di organico della dirigenza per i corrispondenti oneri finanziari. 5-bis.....(omissis)....."].

⁴ [Articolo 19, comma 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.: "Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali

Con il presente disciplinare vengono definite le modalità di individuazione delle professionalità dirigenziali ritenute adeguate a presidiare, tramite affidamento di incarichi di natura dirigenziale a tempo determinato, funzioni di particolare rilevanza o di interesse strategico che si intendono attribuire per il perseguimento di particolari e specifici obiettivi fissati dall'Ente, nonché i requisiti di legittimità per il loro conferimento, con particolare riferimento alla disciplina prevista dall'articolo 15-*septies*, commi 1 e 2, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii.. Tali tipologie di incarico a tempo determinato sono escluse dal regime normativo descritto dall'articolo 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., essendo contratti di lavoro fortemente orientati alla scelta "*intuitu personae*" a motivo del limitato contingente previsto dalla legge, in virtù del rapporto limitato nel tempo in ragione degli obiettivi fissati al/alla Dirigente incaricato/a.

Il rapporto che si instaura è un rapporto di lavoro dipendente, a tutti gli effetti, a tempo determinato subordinato, non riconducibile alla fattispecie di cui all'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.-

2. Il Direttore Generale, pertanto, può conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, rispettivamente entro i limiti del due per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria e degli altri ruoli della dirigenza (fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 15-*septies* del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii.) e del cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria (con esclusione della dirigenza medica), nonché della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, per l'affidamento di incarichi di natura dirigenziale di direzione o di alta professionalità (fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 15-*septies* del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii.).-

3. I soggetti destinatari degli incarichi di cui al precedente comma 2 possono essere:

- (a) per le fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 15-*septies* del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii.: laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza;

previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"].

- (b) per le fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 15-*septies* del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii. (per l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico): esperti di provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico.
4. Le percentuali sono definite, quanto ai limiti delle stesse, nel modo seguente⁵:
- (a) per le fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 15-*septies* del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii.:
- 2% del ruolo sanitario (compresi medici)
 - 2% ruoli Professionale, Tecnico e Amministrativo;
- (b) per le fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 15-*septies* del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii.:
- 5% del ruolo sanitario (esclusi medici);
 - 5% ruoli Professionale, Tecnico e Amministrativo.
- Ove dette percentuali determinino valori non interi, si applica, in ogni caso, il valore arrotondato per difetto.
- Per quanto concerne le finalità, si fa espresso rinvio alla previsione normativa, per modo che:
- (a) per le fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 15-*septies* del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii., il ricorso all'istituto è consentito per il conferimento di "incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico";
- (b) per le fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 15-*septies* del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii., il ricorso all'istituto è volto "all'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico".
5. Il conferimento degli incarichi di cui al presente Disciplinare è preceduto da informativa alle Rappresentanze Sindacali dell'Area cui l'incarico afferisce.
6. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente Disciplinare comportano l'obbligo di rendere indisponibili i relativi posti in organico, ferme restando le prerogative dell'Ente di rideterminazione della propria dotazione organica per effetto di mutati fabbisogni e/o di rinnovati assetti organizzativi, nel rispetto delle direttive nazionali e regionali, dei limiti di spesa e degli spazi di manovra finanziari disponibili.
7. E' vietato il ricorso a contratti a tempo determinato di cui all'articolo 15-*septies* del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii., per la fattispecie espressamente prevista e vietata dall'articolo 15, comma 7-*quinquies*⁶, del medesimo Decreto.

⁵ [Parere Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - Prot. 86784 del 12.11.2015, ad oggetto "Applicazione art. 15-*septies*, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 502/1992, e s.m.i."].

⁶ [Articolo 15, comma 7-*quinquies* ("Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie") D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii.: "Per il conferimento dell'incarico di struttura complessa non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all'articolo 15-*septies*"].

Articolo 2
Procedure per il conferimento di incarichi
ex articolo 15-septies, D.Lgs. n. 502/1992, e ss.mm.ii.

1. L'attribuzione degli incarichi avverrà previo esperimento di una procedura comparativa, cui possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dall'apposito avviso pubblicato dall'Ente nel sito istituzione www.galliera.it /Sezione "Bandi di concorso, raggiungibile sia dalla Home Page, sia dalla Sezione Amministrazione Trasparente.
2. L'avviso di cui al precedente comma 1 resterà pubblicato per un periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni, fatto salvo il diverso periodo eventualmente esplicitato nell'avviso stesso, e dovrà prevedere:
 - (a) le caratteristiche dell'incarico;
 - (b) i requisiti generali e specifici richiesti per l'ammissione;
 - (c) i termini di modalità di presentazione della domanda e della eventuale documentazione a supporto;
 - (d) la procedura che sarà seguita per la valutazione dei/della candidati/e;
 - (e) la durata dell'incarico ed il trattamento giuridico ed economico.
3. La domanda di partecipazione, redatta sulla base del modello che verrà allegato all'avviso, dovrà essere obbligatoriamente trasmessa mediante le modalità indicata dal singolo avviso.
4. All'avviso, secondo i casi, potranno essere allegate le dichiarazioni sostitutive previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa”, con particolare riferimento agli articoli 46⁷ e 47⁸ della norma in questione, ove espressamente previste e richieste dall’avviso e secondo le indicazioni dettate da quest’ultimo.

5. Trovano applicazione, in ogni caso, le disposizioni dettate dall’articolo 48⁹ (“Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive”) e dall’articolo 76¹⁰ (“Norme penali”) del D.P.R. n. 445/2000, e ss.mm.ii.-

⁷ [Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii.: “1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualità di pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualità di vivente a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato”].

⁸ [Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii.: “1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva”].

⁹ [Art. 48 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii.: “1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. 2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni

Articolo 3

Commissione di Valutazione

1. La Commissione di Valutazione della singola procedura è nominata con Provvedimento del Direttore Generale.
2. La Commissione è composta dal Presidente (Direttore del Dipartimento di afferenza, a seconda che l'incarico riguardi l'Area della Dirigenza Medica, Sanitaria, Professionale, Tecnica o Amministrativa) e da due Componenti, di qualifica dirigenziale, scelti dal Direttore Generale tra soggetti (interni o esterni all'Ente) aventi competenza nell'Area di interesse. La Commissione è supportata da un Segretario, con funzioni di verbalizzazione.
3. Ai Componenti della Commissione ed al Segretario si applicano, per quanto compatibili e/o non in contrasto con l'ordinamento vigente in materia di selezioni ad evidenza pubblica, le disposizioni generali in materia di incompatibilità, nonché quelle previste in materia di individuazione, composizione e nomina delle Commissioni dei pubblici concorsi, inclusi eventuali compensi¹¹, così come disciplinate anche da specifiche disposizioni e Provvedimenti interni dell'Ente.

Articolo 4

Idoneità

1. La Commissione, per ciascun/a candidato/a, con il supporto delle competenti funzioni ed Uffici della S.C. Gestione Risorse Umane, accerterà previamente il possesso dei requisiti per l'ammissione alla procedura. Successivamente, effettuerà una valutazione comparativa dei *curricula* pervenuti, tenendo conto di:
 - (a) pregressa esperienza maturata nel settore pubblico o privato, in un ambito attinente a quello oggetto della procedura;
 - (b) eventuali ulteriori elementi afferenti alla specificità della posizioni di lavoro e/o alla figura ricercata dall'Ente, come meglio esplicitati e dettagliati nell'avviso di selezione.

inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze”].

¹⁰ [Art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii.: “1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte”].

¹¹ [Cfr. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, recante “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche”].

2. La Commissione procederà all'accertamento e valutazione delle capacità professionali e delle competenze richieste, con riferimento all'incarico da conferire, anche attraverso un colloquio.

3. La Commissione formulerà la rosa degli idonei sulla base dei migliori punteggi attribuiti in seguito a valutazione di titoli ed effettuazione del colloquio, tenendo conto dei punteggi definiti dall'avviso per quanto concerne la valutazione dei titoli e del colloquio. I contenuti del *curriculum* professionale saranno valutati con particolare riferimento alle attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, e più precisamente in riferimento:

- (a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il/la candidato/a ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
- (b) alla posizione funzionale rivestita dal/dalla candidato/a nelle strutture di cui sopra e alle sue competenze con indicazione di eventuali, specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
- (c) alle attività di studio e/o di addestramento professionale per attività inerenti alla professione in strutture italiane ed estere, con esclusione dei tirocini obbligatori;
- (d) all'attività didattica presso corsi di studio universitari, ovvero presso scuole per la formazione del personale sanitario, avuto riguardo ad eventuali ore annue di insegnamento;
- (e) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero;
- (f) alle pubblicazioni, specificamente idonee ad evidenziare le conoscenze e competenze nelle attività oggetto dell'avviso pubblico;
- (g) alla continuità e rilevanza dell'attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di precedenti incarichi;
- (h) al possesso di specifici attestati, master, riconoscimenti previsti dall'avviso pubblico.

Il superamento del colloquio sarà subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, secondo quanto indicato dall'avviso pubblico.

4. La valutazione finale consisterà in un giudizio di idoneità complessivo, che non darà luogo ad assegnazione di punteggi, né alla formulazione di graduatoria di merito. La Commissione esprimerà, per ciascun candidato, un giudizio di idoneità o non idoneità adeguatamente motivato, in relazione ai singoli elementi documentali e all'esito della prova selettiva e predisporrà la rosa degli idonei, sulla base dei migliori punteggi attribuiti, all'interno della quale il Direttore Generale effettuerà la scelta del candidato cui affidare l'incarico.

5. L'elenco, consistente in una rosa di un massimo di n. 3 (tre) nominativi, formulato secondo il profilo maggiormente rispondente ai requisiti previsti dall'avviso, nonché alla descrizione sia della posizione di lavoro da ricoprire, sia della figura ricercata dall'Ente, ai sensi del presente articolo, sarà trasmesso al Direttore Generale che, con Provvedimento motivato, individuerà il/la candidato/a cui conferire l'incarico.

6. Non si fa luogo a graduatoria, per cui le risultanze della procedura si esauriranno con l'individuazione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, di talché le stesse non potranno essere utilizzate per il conferimento di altri incarichi, diversi da quelli oggetto della procedura stessa.

Articolo 5

Assegnazione incarico

1. Il/La candidato/a, cui sarà attribuito l'incarico, sarà tenuto/a a sottoscrivere apposito contratto individuale che disciplinerà il rapporto di lavoro esclusivo di dipendente a tempo determinato, con riferimento alle norme giuridiche ed economiche del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica (Area IV), ovvero dell'Area della Dirigenza S.P.T.A. (Area III).
2. La data di effettiva decorrenza dell'incarico sarà indicata nel contratto individuale da sottoscrivere.
3. L'incarico, ove conferito ai sensi dell'articolo 15-*septies* del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii., avrà durata minima di anni 2 (due) e massima di anni 5 (cinque).
4. All'incaricato/a con il/la quale sarà instaurato il rapporto di lavoro saranno assegnati obiettivi specifici da raggiungere, in coerenza con il sistema di valutazione dell'Ente e di assegnazione dei *budget* annuali, ferme restando le specifiche previsioni in tal senso contenute nel contratto individuale.
5. Annualmente, e prima della scadenza del contratto, l'incaricato/a verrà sottoposto/a a valutazione, in conformità a quanto previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL. dell'Area della Dirigenza Medica (Area IV) e dell'Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa (S.P.T.A. - Area III).
6. L'incarico potrà essere revocato esclusivamente nei casi previsti dalle norme di legge o contrattuali.
7. Lo svolgimento dell'incarico in una delle situazioni di incompatibilità, di cui ai capi V e VI del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, e ss.mm.ii., comporterà la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, ai sensi dell'articolo 19 del medesimo Decreto Legislativo.
8. La sottoscrizione del contratto individuale comporta in capo all'incaricato/a:
 - (a) la presa visione preventiva e l'accettazione piena, incondizionata e senza riserva alcuna, delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dell'Ente, approvato con Provvedimento n. 304 del 12.04.2018, disponibile sul sito istituzionale dell'Ente www.galliera.it (Sezione Amministrazione Trasparente/Sotto-sezione "Disposizioni-generalis"/ Sotto-sezione "Atti generali"/Codice Disciplinare e Codice di Condotta), nonché, ai sensi dell'articolo 2 del Codice medesimo, l'impegno al rispetto degli obblighi di condotta previsti dallo stesso, pena la risoluzione del rapporto;
 - (b) la presa visione preventiva del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma per la Trasparenza e l'Integrità dell'Ente - Legge 6 novembre 2012, n. 190 - per il triennio di riferimento (disponibile sul sito istituzionale dell'Ente www.galliera.it/Sezione Amministrazione

Trasparente/Sotto-sezione “Programma per la Trasparenza e l’Integrità), ai fini dell’accettazione piena, incondizionata e senza riserva alcuna, per quanto compatibili, delle disposizioni in esso contenute.

9. Per tutta la durata dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi del presente Disciplinare, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.

10. Il rapporto di lavoro che si instaura con la stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato è assimilato a tutti gli effetti al rapporto di lavoro subordinato ed è disciplinato dalle disposizioni del Capo I, Titolo II, del Libro V del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nonché dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale di qualifica dirigenziale.

11. Il trattamento economico relativo è determinato sulla base di criteri stabiliti dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro di riferimento dell’Area dirigenziale. Detto trattamento comprende tutti gli elementi retributivi della retribuzione lorda complessiva, così come previsti dal C.C.N.L. vigente per le analoghe figure dirigenziali. Il trattamento economico è, ovviamente, commisurato alla collocazione nell’assetto organizzativo di Ente, alla qualifica, alla complessità della struttura, ovvero all’eventuale profilo di professional o alla posizione di alta specializzazione da ricoprire, come pure alla generalità dei processi da presidiare.

Articolo 6

Disciplina speciale prevista

dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.

1. Ferme restando le medesime disposizioni di cui agli articoli precedenti del presente Disciplinare, per quanto non in contrasto, ovvero incompatibili, è altresì in facoltà del Direttore Generale di conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato *ex* articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., stante l’espressa previsione di cui al comma 6-*ter*¹² della prefata norma, che ha reso possibile l’applicazione di detta fattispecie alle Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2¹³, del medesimo D.Lgs. n. 165/2001, e ss.mm.ii.-

2. Il conferimento degli incarichi dirigenziali avviene, nel rispetto di quanto previsto dalla norma di cui al presente articolo, in base ai seguenti criteri generali:

(a) natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati;

¹² [Articolo 19, comma 6-*ter*, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.: “Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2”].

¹³ [Articolo 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”].

- (b) complessità della struttura interessata;
 - (c) attitudini e capacità professionale del Dirigente e suo percorso formativo, rilevati dal *curriculum vitae*;
 - (d) risultati conseguiti in precedenza nell'Ente, ovvero nell'Amministrazione di appartenenza e relativa valutazione;
 - (e) specifiche competenze organizzative possedute;
 - (f) esperienze di direzione maturate, eventualmente anche all'estero, sia presso il settore privato, sia presso Amministrazioni Pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire;
3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di inconfiribilità e di incompatibilità, di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, e ss.mm.ii.-
4. In aggiunta alle specifiche di cui al precedente comma 2, il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al presente articolo tiene conto, altresì, della particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Ente, di soggetti che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
5. L'incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., ha una durata minima di anni 3 (tre) e massima di anni 5 (cinque) e ad esso si applicano integralmente le disposizioni del presente Disciplinare, ove applicabili, non in contrasto, ovvero incompatibili.

Articolo 7

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Disciplinare, si rinvia espressamente alla normativa nazionale e regionale in materia, nonché alle disposizioni contenute nei CC.CC.NN.LL. dell'Area della Dirigenza Medica (Area IV) e dell'Area Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa (S.P.T.A. - Area III).
2. Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'applicazione del presente Disciplinare, agli accordi che ne derivano e/o all'interpretazione delle clausole contrattuali da esso discendenti, sono devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario, Foro competente di Genova.
3. Gli incarichi di cui al presente Disciplinare sono subordinati, di norma, all'ottenimento della prescritta autorizzazione regionale, qualora incidenti sul Fondo Sanitario Regionale, e possono essere conferiti nel rispetto dei tetti di spesa previamente determinati dall'Autorità Regionale per Aziende, Enti ed Istituti del



Servizio Sanitario Regionale mediante apposita Deliberazione della Giunta Regionale.

4. Il presente Disciplinare decorre e dispiega piena efficacia dalla data riportata nel Provvedimento di adozione ed approvazione del medesimo e sostituisce, da detta data, ogni diversa e precedente disciplina di Ente in materia.

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$